



COMUNE DI GRADO
Provincia di Gorizia

AREA TECNICA
SERVIZIO AMBIENTE

ORDINANZA DIRIGENZIALE

Ordinanza nr. 66 del 06/05/2017

OGGETTO: Ordinanza di Balneazione

IL DIRIGENTE

VISTO il Codice della navigazione ed il D.P.R. 15 febbraio 1952, n.328 recante il Regolamento per l'esecuzione del C.d.N. marittima;

VISTA la legge del 27 dicembre 2006 n. 296;

VISTA la L.R. n.22 del 13.11.2006, che attribuisce ai Comuni in via generale le funzioni amministrative sul demanio marittimo avente finalità turistico-ricreative, fatte salve le funzioni in via esclusiva alla Regione di cui all'art.5 ed in particolare provvede al rilascio di concessioni e di autorizzazioni nel rispetto del Piano di Utilizzazione con esclusione di quelle di interesse regionale, di cui all'art.5 comma 2 lett.b) della L.R. n.22/2006;

ATTESO che il Comune di Grado ha assunto la gestione diretta delle pratiche relative alle funzioni amministrative delle concessioni turistico demaniali in data 01.01.2007;

VISTO il Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116 "Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 79/160/CEE";

VISTA la deliberazione consiliare n. 4 del 8.2.2008 avente ad oggetto "Approvazione periodo apertura attività stagionali";

VISTA l'Ordinanza Sindacale n. 26-43/08 del 19.03.2008 prot. n. 9405 avente ad oggetto "Ordinanza stagionalità e periodi obbligatori di apertura";

VISTA la delibera della Giunta Regionale vigente per l'anno in corso: "Individuazione e classificazione della acque destinate alla balneazione";

VISTA l'Ordinanza di Sicurezza Balneare vigente emessa dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Grado;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs 267/2000 in merito alle funzioni e responsabilità della Dirigenza;

VISTA la L.R. 11 ottobre 2012, n. 20 e succ. mod. ed int.;

VISTO il decreto sindacale dd. 01.06.2012 prot. 14095 che nomina l'arch. Andrea de Walderstein Dirigente dell'Area Tecnica;

CONSIDERATO che tra gli adempimenti connessi al trasferimento delle funzioni in capo al Comune di Grado, si annovera anche la predisposizione delle prescrizioni in materia balneare dapprima impartite con ordinanza balneare della Regione Friuli Venezia Giulia;

CONSIDERATI gli esiti delle riunioni tenutesi con l'Ufficio Circondariale Marittimo di Grado, tese ad armonizzare, di concerto, la disciplina delle attività ludico ricreative interessanti il Pubblico Demanio Marittimo;

PRESO ATTO dell'esito degli incontri tenuti con i concessionari in merito allo svolgimento delle attività balneari;

RICHIAMATA la nota prot. n. 0012941/P dd. 13/07/2015 con la quale la Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociale e famiglia della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia comunica la modifica all'art. 21 della L.R. 20/2012, approvata in Consiglio regionale il 1° luglio 2015 e pubblicata sul BUR del 22 luglio 2015, in vigore dal giorno successivo;

VISTO che nella suddetta nota della Regione viene espressamente richiesto di rivedere l'ordinanza di balneazione e di inviare copia della stessa alla scrivente Direzione dopo l'entrata in vigore della norma;

VISTA la propria ordinanza di balneazione prot. nr. 21500 del 10.08.2015;

RITENUTO indispensabile provvedere, per quanto di competenza, alla regolamentazione della disciplina di carattere generale per le attività connesse alla balneazione, concertando il contenuto della presente Ordinanza Balneare rispetto all'Ordinanza di Sicurezza Balneare emessa dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Grado;

ORDINA

Articolo 1

DURATA DELLA STAGIONE BALNEARE

1. Nelle aree rientranti nella giurisdizione del Comune di Grado la stagione balneare è compresa fra il 01 maggio ed il 30 settembre.
2. Ove una struttura balneare intenda operare per fini esclusivamente elioterapici, i periodi consentiti sono compresi dal primo sabato di aprile alla penultima settimana di maggio e dalla seconda settimana di settembre alla penultima settimana di ottobre, previa comunicazione scritta all'Area Tecnica del Comune di Grado e, per conoscenza, all'Ufficio Circondariale Marittimo di Grado.
3. Durante la stagione balneare, le strutture balneari sono aperte al pubblico non più tardi delle ore 09.00 e chiuse non prima delle ore 19.00.
4. Nei mesi di maggio e settembre, o nei periodi di apertura per fini elioterapici, le strutture balneari sono aperte al pubblico non più tardi delle ore 09.00 e chiuse non prima delle ore 19.00, con possibilità di riduzione dell'orario, per un massimo di 3 ore al giorno.

5. Le riduzioni d'orario vanno comunicate alle competenti Capitanerie di Porto e al Comune di Grado.
6. Le eventuali ulteriori aperture degli stabilimenti sono formalmente riconosciute, per lo svolgimento di attività sportive, culturali, ludiche, di intrattenimento e per tutto quanto attiene le rispettive licenze commerciali, nel rispetto delle vigenti leggi, nonché del Regolamento comunale emanato in materia.

Articolo 2

SERVIZIO DI SALVATAGGIO

1. Durante la stagione balneare, presso le strutture balneari devono essere operativi il servizio di salvataggio come regolamentato dall'Ordinanza di Sicurezza Balneare vigente emanata dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Grado.
2. Nel caso in cui le strutture destinate alla balneazione siano dotate di piscina, dovranno organizzare un servizio di assistenza e soccorso in piscina secondo la normativa specifica.
3. Il servizio di salvataggio può essere assicurato, singolarmente da ogni concessionario, oppure attraverso un Consorzio o altra forma associativa, ovvero dato in gestione ad una società (dotata dei previsti requisiti) incaricata dai soggetti interessati (concessionari e/o Comuni).
4. Nel periodo di cui all'art. 1 comma 2, il servizio salvataggio deve essere assicurato nei giorni festivi e prefestivi, mentre per i restanti giorni si dovrà issare su apposito pennone ben visibile una bandiera di colore rosso ed esporre un apposito cartello ben visibile dagli utenti (redatto in più lingue) con la seguente dicitura: "STRUTTURA APERTA AI SOLI FINI ELIOTERAPICI ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI SERVIZIO DI SALVATAGGIO".

Articolo 3

ZONE DI MARE RISERVATE AI BAGNANTI

1. Gli specchi acquei antistanti il litorale del Comune di Grado, sono, durante il periodo della stagione balneare, destinati prioritariamente alla balneazione, per una distanza di 400 metri dalla battigia.

Articolo 4

PRESCRIZIONI SULL'USO DELLE SPIAGGE E DEGLI SPECCHI ACQUEI RISERVATI ALLE ATTIVITA' BALNEARI

1. Sulle spiagge e negli specchi acquei riservati alle attività balneari E' VIETATO:
 - a. Far stazionare natanti ad eccezione di quelli destinati alle operazioni di: assistenza, salvataggio e noleggio. Il noleggio può essere esercitato solo sulle aree in concessione e secondo quanto previsto nell'ordinanza di sicurezza balneare del Capo del Circondario Marittimo di Grado.
 - b. Tirare a secco imbarcazioni da pesca e distendere le reti.
 - c. Gettare a mare o lasciare nelle cabine o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere.
 - d. Accendere fuochi o falò, salvo in occasione di particolari manifestazioni e previa autorizzazione in deroga alla presente Ordinanza da richiedere al Comune di Grado almeno 15 giorni prima dell'evento.
 - e. Introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili senza la prescritta autorizzazione.
 - f. Pescare con qualsiasi tipo di attrezzo nelle ore e nelle zone destinate alla balneazione, salve le deroghe disposte dall'Autorità marittima con propria ordinanza.

- g. Sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquei con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato (ivi compresa la pratica del volo a vela, del deltaplano o del paracadute trainato), e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a 300 metri (1000 piedi), ad eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia.

Articolo 5

DISCIPLINA PER LE STRUTTURE BALNEARI – OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI

1. I concessionari di strutture balneari devono:

- a. consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione;
 - b. attivare un efficiente Servizio di Primo Soccorso e salvataggio secondo quanto previsto dall'Ordinanza di Sicurezza Balneare vigente emanata dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Grado.
 - c. in caso di forte vento, provvedere a far chiudere tempestivamente gli ombrelloni, al fine di evitare situazioni di pericolo;
 - d. curare che i materiali di risulta e che i rifiuti vengano sempre raccolti, in forma differenziata, in appositi contenitori chiusi ed asportati quotidianamente.
 - e. tenere perfettamente pulita l'area in concessione, rimuovendo entro le ore 9 di ogni giorno, il materiale spiaggiato depositato dalle maree e provvedere ad estirpare la vegetazione erbacea spontanea.
 - f. essere responsabili del decoro dell'area affidatagli in concessione, provvedendo, all'occorrenza, ad eseguire la manutenzione ordinaria di tutti i beni in essa presenti.
 - g. assicurare, in ogni stabilimento, la dotazione di idonei sistemi antincendio, nel rispetto delle vigenti normative in materia.
 - h. segnalare, con cartelli monitori e comunque in modo idoneo, ogni eventuale zona pericolosa alla balneazione per la presenza di buche, fossi, scogli, scogliere artificiali, vortici, fondali insufficienti, ordigni, ed in genere ogni pericolo per la balneazione.
 - i. altresì indicare, con cartelli monitori e comunque in modo idoneo, pericoli noti e rischi a carattere permanente.
 - j. prima dell'apertura al pubblico e fermo restando quanto previsto in ordine alla predisposizione e mantenimento di idoneo servizio di salvataggio - dovranno:
 - i. aver reso la struttura esteticamente ed igienicamente soddisfacente;
 - ii. aver curato che tutti gli impianti, le attrezzature ed i Servizi affinché siano nella massima efficienza;
 - iii. esporre in luogo ben visibile agli utenti – possibilmente in prossimità degli ingressi – copia dell'Ordinanza Balneare e dall'Ordinanza di Sicurezza Balneare emessa dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Grado, nonché le tariffe applicate per i servizi resi, conformi a quelle comunicate alla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario, ai sensi dell'art. 104 della Legge Regionale n. 2/2002;
 - iv. mantenere, durante l'apertura stagionale, gli impianti ed i servizi in continua efficienza;
 - v. garantire l'accesso al mare alle persone con ridotta o impedita capacità motoria.
2. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile dovrà essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti.
3. Nel periodo compreso tra le ore 01.00 e le ore 06.00, è vietato l'utilizzo delle attrezzature (sdraio, lettini, ombrelloni, etc.) presenti in spiaggia.
4. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande ubicate in zona di spiaggia rientranti nel perimetro della concessione demaniale dovranno rispettare gli orari di apertura e chiusura previsti dalla normativa sui pubblici esercizi. Le manifestazioni, le attività di intrattenimento e/o danzanti, con apertura dei chioschi bar e diffusione di musica al di fuori

- dell'orario di apertura degli stabilimenti balneari, dovranno essere autorizzate dal Comune di Grado, previa indicazione, da parte del concessionario, delle date in cui avranno luogo, degli orari e delle attrezzature che si intenderanno utilizzare. Sarà cura del Comune di Grado darne comunicazione all'Ufficio Circondariale Marittimo di Grado.
5. Le attività di intrattenimento esercitate presso i pubblici esercizi a supporto dell'attività principale dovranno seguire la disciplina stabilita dall'apposito regolamento comunale di polizia urbana.
 6. Il concessionario è tenuto ad osservare e far osservare, oltre alle prescrizioni della presente ordinanza e da quella emessa dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Grado, anche le prescrizioni inserite negli atti di concessione.
 7. In particolare, in aggiunta a quanto previsto nei punti precedenti e prima dell'apertura al pubblico, i concessionari dovranno ottemperare agli ulteriori seguenti obblighi:
 - a. ottenere la licenza comunale d'esercizio;
 - b. aver provveduto al riassetto ed alla pulizia della spiaggia, curando lo smaltimento dei rifiuti;
 - c. essere in regola con ogni altra disposizione di sicurezza vigente in materia;
 - d. collegare i servizi igienici alla rete fognaria;
 - e. vietare l'uso di sapone e shampoo qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico;
 - f. dotare i servizi igienici per disabili di cui alla legge 104/92 di apposita segnaletica riportante il previsto simbolo internazionale ben visibile al fine di consentirne la loro immediata identificazione;
 - g. vietare l'occupazione delle cabine per il pernottamento o per altre attività che non siano attinenti alla balneazione, con l'esclusione di eventuali locali di servizio. I concessionari devono controllare le installazioni, prima della chiusura serale, per accertare l'assenza di persone nelle cabine;
 - h. consentire l'installazione di roulotte, campers e tende soltanto nei recinti per la gestione dei campeggi.

Articolo 6

PRESCRIZIONI SULL'ACCESSO DEGLI ANIMALI SULL'ARENILE

1. Ove uno stabilimento balneare intenda allestire una spiaggia il cui accesso sia consentito ai cani accompagnati dai proprietari /detentori, dovrà preventivamente ottenere l'autorizzazione demaniale da parte del Comune di Grado e solo, successivamente, esercitare nel rispetto delle limitazioni e prescrizioni di seguito indicate:
 - a. l'utilizzo dell'area sopra specificata, debitamente segnalata con appositi cartelli, è consentito dall'alba al tramonto durante l'intero periodo della stagione balneare, con accesso esclusivamente pedonale;
 - b. i cani possono fare il bagno in mare nello specchio acqueo antistante la zona sopraindicata;
 - c. potranno accedere alla spiaggia esclusivamente i cani che siano regolarmente iscritti all'anagrafe canina e/o che possano dimostrare, anche nel caso di animali provenienti dall'estero, di essere in regola con le vaccinazioni;
 - d. i proprietari/detentori dei cani sono responsabili del benessere, del controllo e della conduzione degli animali e rispondono, sia civilmente che penalmente, di eventuali danni o lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso;
 - e. i cani dovranno essere mantenuti, sia sulla spiaggia che nello specchio d'acqua antistante, al guinzaglio, non dovranno arrecare disturbo al vicinato, né manifestare aggressività verso gli altri soggetti presenti;
 - f. è vietato l'ingresso ai cani con sindrome aggressiva e femmine in periodo estrale;

- g. gli animali non dovranno essere mai lasciati incustoditi e liberi di vagare; il proprietario e/o l'accompagnatore sarà ritenuto responsabile del comportamento dell'animale;
 - h. i cani devono essere esenti da infestazioni di pulci, zecche o altri parassiti;
 - i. i proprietari/detentori dei cani devono rimuovere immediatamente qualunque deiezione prodotta dagli animali, e a tal fine devono essere muniti di palette/raccoglitori idonei, da riporre negli appositi contenitori installati nell'area;
 - j. le infrazioni saranno punite, se il fatto non costituisce reato, applicando – a seconda dei casi e in conformità alle disposizioni della Legge 689/81 – le sanzioni pecuniarie amministrative di cui all'art.1164 del Codice della Navigazione, commi 1 e 2, e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'accesso dei cani è consentito negli stabilimenti appositamente autorizzati e nei 2/3 delle spiagge libere gratuite che, per il Comune di Grado, sono individuate nella planimetria allegata (Allegato 1).
 3. I cani dovranno essere accompagnati dal detentore con l'obbligo di utilizzo del guinzaglio e, nei casi previsti dalla normativa vigente, anche della museruola.
 4. I detentori dei cani devono disporre di strumenti idonei alla immediata rimozione delle deiezioni e sono tenuti alla rimozione delle stesse.

Art. 7

DISCIPLINA GENERALE PER L'USO DELLE SPIAGGE

1. Sulle spiagge e negli specchi acquei antistanti è vietato:
 - a. occupare con ombrelloni, sedie, sedie a sdraio, sgabelli, teli, ecc., nonché mezzi nautici, la fascia di 5 metri dalla battigia, destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, con esclusione dei mezzi di soccorso;
 - b. campeggiare, impiantare tende, baracche, roulotte, o pernottare nelle cabine e all'addiaccio. Sulle spiagge libere al pubblico uso, gli utenti balneari potranno impiegare soltanto ombrelloni, sedie a sdraio ed altro materiale simile portatile che non potrà essere ivi lasciato oltre il tramonto, non più tardi delle ore 19.00;
 - c. transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge ed al soccorso. I mezzi destinati alla pulizia della spiaggia dovranno essere idonei alla tipologia di servizio.
 - d. praticare qualsiasi gioco nelle sole zone occupate da ombrelloni, lettini o sdraio (per esempio il gioco del calcio, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, ecc.) se da ciò potrebbe derivarne danno o molestia alle persone, turbativa alla pubblica quiete nonché nocimento all'igiene dei luoghi. Detti giochi potranno essere praticati nelle zone appositamente attrezzate dai concessionari;
 - e. l'accesso dei cani e degli altri animali di affezione, nella battigia antistante gli stabilimenti balneari a pagamento, e, pertanto, il condurre, far permanere o bagnare animali di qualsiasi specie, ivi compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori. Sono esclusi dal divieto i cani guida per i non vedenti ed i cani abilitati al soccorso ordinati al servizio di salvataggio, che dovranno, comunque, essere sempre accompagnati dal conduttore munito di documento di abilitazione, salvo che nelle aree attrezzate per animali regolarmente autorizzate;
 - f. tenere ad alto volume apparecchi di diffusione sonora, nonché fare uso dei citati apparecchi nelle ore dalle 13.00 alle 16.00;
 - g. provocare qualunque altro tipo di rumori molesti;
 - h. esercitare attività (ad esempio commercio in forma fissa, pubblicità, attività promozionali, etc.) o spettacoli pirotecnici, senza autorizzazione di questa Amministrazione;

- i. effettuare la pubblicità, sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante la distribuzione di depliant, manifesti ed oggetti promozionali e lancio degli stessi anche a mezzo di aerei.

Art. 8

DISPOSIZIONI FINALI E SANZIONATORIE

1. La presente Ordinanza dovrà essere esposta a cura dei concessionari o dei gestori in un luogo visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione estiva.
2. E' fatto obbligo a chiunque di osservarla, ai sensi degli articoli 1164 e 1174 del Codice della Navigazione.
3. Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati di far osservare la presente Ordinanza, la quale sostituisce ed abroga l'Ordinanza di Balneazione prot. n° 21500 emanata da questa Amministrazione Comunale in data 10 agosto 2015.
4. I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito e salvo, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti da tale comportamento, saranno perseguiti ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174 del Codice della Navigazione ovvero dall'art. 650 del Codice Penale.
5. Per le fattispecie disciplinate dalle norme regionali relative a quanto previsto dalla presente ordinanza, nonché per quanto previsto dall'art. 17 della Legge 24 novembre 1981, n° 689, gli scritti difensivi, derivanti da sanzioni elevate per inosservanza della presente Ordinanza, dovranno essere presentati al Comune di Grado.

Il presente atto viene acquisito in originale agli atti del Comune di Grado, pubblicato all'Albo del Comune di Grado e sul sito internet www.comunegrado.it.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli-Venezia Giulia o al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 e 120 giorni successivi alla data di conoscenza del medesimo.

IL DIRIGENTE

arch. Andrea de Walderstein

firmato digitalmente ai sensi D.Lgs. 82/2005